

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996

Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in
materia di incompatibilità determinata da atti compiuti
nel procedimento

ONOREVOLI SENATORI. - Si ritiene non più procrastinabile porre fine alla persistente violazione del principio posto a fondamento del nuovo codice di procedura penale, e cioè quello che la prova deve formarsi in dibattimento e che quindi il giudice chiamato alla decisione debba conoscere i fatti della

causa solo ed esclusivamente nella fase dibattimentale.

Per giungere a ciò riteniamo si debba modificare l'articolo 34 del codice di procedura penale, che prevede l'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 34 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna, o è stato componente del collegio del tribunale del riesame o dell'appello o ha deciso sull'impugnazione avverso alla sentenza di non luogo a procedere; non può, altresì, partecipare al giudizio nei confronti dei coimputati del richiedente il giudice che abbia deciso sull'applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 del codice di procedura penale».

